

Attenzione: dal 30 gennaio vige il divieto di ingresso in Germania per chi sia stato (anche solo in transito) in un Paese in cui siano diffuse le nuove varianti (sono tali, ad esempio, il Regno Unito, l'Irlanda, il Portogallo, il Brasile e il SudAfrica, e dal 14 febbraio anche il Tirolo, la Repubblica Ceca e la Slovacchia). Eccezioni a tale divieto sono previste per **cittadini** tedeschi e loro parenti di primo grado (se viaggiano con loro), persone **residenti** in Germania, persone in transito in Germania in direzione di Paesi extra Schengen (unicamente in caso di scalo aereo, senza uscita dall'area di transito internazionale); personale del settore dei trasporti e sanitario; ingressi per urgenti motivi **umanitari** (tra cui nascita di un figlio proprio, partecipazione a funerale di parente di primo grado, visita a figlio minore, gravi motivi sanitari). Limitatamente al Tirolo e alla Repubblica Ceca è inoltre in vigore un'ulteriore esenzione per i lavoratori transfrontalieri impiegati in settori "critici" per il sistema.

1. **Obbligo di registrazione di ingresso in Germania:**
https://ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/it/in_linea_con_utente/covid-19/emergenza-coronavirus-difficolta.html#obbligodiregistrazione
2. **Obbligo di test di ingresso:** coloro che nei 10 giorni precedenti l'ingresso in Baviera si siano recati in aree considerate "a rischio" (nelle quali rientra anche l'Italia) devono essere muniti, al momento dell'ingresso in Baviera, di risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico (quest'ultimo con una sensibilità $\geq 80\%$ e una specificità $\geq 97\%$) - redatto in inglese, francese o tedesco - effettuato nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Germania. L'esito del test deve essere immediatamente inviato, via e-mail, all'autorità sanitaria competente (per individuare l'ufficio sanitario di competenza: <https://tools.rki.de/PLZTool/>). In alternativa è consentito effettuare il test immediatamente dopo l'ingresso in Baviera. In entrambi i casi l'esito del test deve essere inviato, via e-mail, all'autorità sanitaria competente entro le 48 ore successive all'ingresso. Per le persone non residenti in Baviera l'ufficio sanitario competente è quello del luogo del primo soggiorno. Categorie esentate dall'obbligo del test di ingresso: viaggiatori in transito in Baviera o che abbiano effettuato un mero transito in una zona a rischio, persone impiegate nel settore del trasporto di merci e persone, pendolari transfrontalieri (quest'ultima categoria è soggetta all'obbligo di test con cadenza settimanale).
3. **Ordinanza del Governo della Baviera sulla quarantena di ingresso (Einreise-Quarantäneverordnung/EQV):** chi fa ingresso da aree a rischio deve normalmente rispettare un periodo di quarantena di 10 giorni. Tale periodo di isolamento potrà essere interrotto in caso di risultato negativo ad un tampone che, tuttavia, potrà essere effettuato soltanto a partire dal quinto giorno dopo l'ingresso in Baviera.

Categorie esentate dall'obbligo della quarantena di ingresso e dall'obbligo del test di ingresso:

- viaggiatori in transito;
- persone che fanno ingresso in Baviera per un periodo di soggiorno inferiore alle 72 ore o che rientrano in Baviera dopo aver soggiornato in una zona a rischio per meno di 72 ore, per i seguenti motivi: visita a parenti di primo grado, visita al coniuge o compagno non convivente, esercizio della responsabilità genitoriale o del diritto/dovere di visita/frequenzazione da parte del genitore non affidatario nei riguardi del figlio collocato presso l'altro genitore, esercizio di professioni sanitarie essenziali per l'efficienza del sistema sanitario (in tale ultima eventualità, la situazione di necessità/urgenza deve essere debitamente documentata dal committente/dal datore di lavoro);

- persone impiegate nel settore del trasporto di merci e persone;
- lavoratori o studenti transfrontalieri (questa categoria è soggetta all'obbligo di test con cadenza settimanale).

Categorie esentate dall'obbligo della quarantena di ingresso ma con obbligo del test di ingresso:

- persone che fanno ingresso in Baviera per un periodo di soggiorno superiore alle 72 ore o che hanno soggiornato in una zona a rischio per più di 72 ore, per i seguenti motivi: visita a parenti di primo o secondo grado, visita al coniuge o compagno non convivente, esercizio della responsabilità genitoriale o del diritto/dovere di visita/frequenzazione da parte del genitore non affidatario nei riguardi del figlio collocato presso l'altro genitore;
- persone che necessitano di cure mediche necessarie e urgenti, debitamente documentate;
- persone che devono prestare assistenza a persone comprovatamente non autosufficienti/disabili;
- persone che fanno ingresso in Baviera o che hanno soggiornato in una zona a rischio per motivi indifferibili di lavoro, debitamente documentati dal committente o dal datore di lavoro, per un periodo massimo di 5 giorni;
- persone che fanno ingresso in Baviera per svolgere attività lavorativa della durata minima di 3 settimane, purchè le stesse, per i primi dieci giorni dopo il loro arrivo, lavorino e pernottino in un ambiente separato dagli altri lavoratori già in loco. In tale arco di tempo a questi lavoratori è consentito unicamente lo spostamento dal loro alloggio al luogo di lavoro.

Per ulteriori informazioni sulla normativa in vigore in Baviera si invita a consultare la sezione „domande frequenti“ del sito del Ministero della Salute della Baviera:

<https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/>

Utilizzando un servizio di traduzione online (<https://www.deepl.com/it/translator>, <https://translate.google.com/?hl=it...>), è possibile ottenere in italiano le informazioni ivi riportate.

ATTENZIONE: le sopra menzionate eccezioni all'obbligo di quarantena di ingresso e/o di test di ingresso in Baviera non valgono, ad esclusione di alcuni limitatissimi casi, per coloro che provengono da Paesi considerati ad alto rischio epidemiologico o con alta incidenza di varianti SARS-CoV-2. La lista, puntualmente aggiornata, dei paesi classificati a rischio, ad alto rischio e con alta incidenza di varianti SARS-CoV-2 è consultabile sul seguente sito:

https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html;jsessionid=330099D2737E50B4006D9776FE077CEB.internet051

4. Per ulteriori informazioni sulle misure adottate in Germania ed in Italia: https://ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/it/in_linea_con_utente/covid-19
5. Transito in Austria: https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/focus-coronavirus.html

In nessun caso il consolato può rilasciare autorizzazioni per l'esenzione dall'obbligo della quarantena di ingresso e/o del test di ingresso in Germania. Solo le autorità sanitarie tedesche di competenza possono rilasciare, in casi di comprovata necessità, autorizzazioni speciali di esenzione dall'obbligo del test o della quarantena di ingresso in Germania, al di fuori delle ipotesi di esenzione previste dalla normativa in vigore. A tal fine l'interessato deve rivolgersi direttamente all'autorità sanitaria competente (per individuare l'ufficio sanitario di competenza: <https://tools.rki.de/PLZTool/>).

Anche per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo della quarantena di ingresso e/o del test di ingresso in Italia, il consolato non può rilasciare, in nessun caso, autorizzazioni in merito.

Considerata l'alta dinamicità della situazione sanitaria in atto, le norme attualmente in vigore possono subire repentine modifiche. L'utenza è pertanto invitata a verificare sui siti sopra indicati eventuali aggiornamenti.